

quale, ricordiamolo, in tutto l'ordinamento corporativo è all'avanguardia, anche in quegli esperimenti, che possono sembrare più ardui e più difficili e che viceversa essa, per prima, ha abbracciato ed a cui, anche con sacrifici, è andata incontro.

Queste le ragioni e i motivi che hanno ispirato il presente provvedimento di legge in tutto il resto già ampiamente illustrato. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti a parlare e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola agli onorevoli relatori e all'onorevole Ministro.

Gli onorevoli relatori intendono parlare?

BORGHESE, *Relatore*. Vi rinunciamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro intende parlare?

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Come è noto alla Camera a questo disegno di legge sono stati apporati vari emendamenti. Domando all'onorevole Ministro se li accetta.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Li accetto, sono stati già concordati.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

In ogni provincia è costituito un Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, avente personalità giuridica, allo scopo di provvedere, nell'interesse generale del Paese ed in quello particolare dei produttori, al miglioramento della produzione e alla difesa del prodotto. Il Consorzio attua le direttive delle Corporazioni nazionali agricole.

In particolare, il Consorzio provvede, nei limiti previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e disposizioni successive:

a) a quanto occorra per il miglioramento, la disciplina e l'incremento delle produzioni agricole;

b) alla difesa contro le malattie delle piante, alla lotta contro gli insetti nocivi e, in generale, contro i nemici delle piante;

c) alla costruzione ed all'esercizio di magazzini, e, in generale, di impianti per la conservazione, la scelta e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti a norma delle leggi in vigore.

Il Consorzio provvede alla gestione associativa dei prodotti dei quali sia stabilito l'ammasso per richiesta dei produttori o per

obbligo di legge, sentita, ove occorra, la Corporazione competente.

Per le operazioni di esercizio relative alla conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti potrà avvalersi dei Consorzi agrari.

Restano ferme le attribuzioni delle Associazioni sindacali previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

BIBOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BIBOLINI. L'articolo 1° dice: « In ogni provincia è costituito un Consorzio provinciale tra produttori dell'agricoltura avente personalità giuridica allo scopo di provvedere, nell'interesse generale del Paese ed in quello particolare dei produttori, al miglioramento della produzione e alla difesa del prodotto. Il Consorzio attua le direttive delle Corporazioni nazionali agricole e del Consiglio provinciale delle Corporazioni ».

Questo è l'articolo della legge presentata dal Ministro.

Lo stesso articolo emendato dalla Commissione di concerto col Ministro dice testualmente: nell'ultimo periodo: « il Consorzio attua le direttive delle Corporazioni nazionali agricole », eliminando così qualsiasi intervento del Consiglio provinciali delle Corporazioni.

Ora, io riconosco che le direttive che interessano l'agricoltura debbano partire dalle Corporazioni nazionali agricole, ma trovo giusto che quando queste direttive investono interessi di altre categorie debba essere sentito l'organo provinciale della Corporazione, creato per coordinare gli interessi economici della provincia nel quadro degli interessi generali della Nazione, e ciò in armonia con la legge generale che istituisce i Consigli provinciali corporativi.

Quindi io chiedo non il ripristino dell'articolo presentato da S. E. il Ministro, ma una semplice aggiunta: « Il Consorzio attua le direttive delle corporazioni nazionali agricole sentito il Consiglio provinciale delle Corporazioni ».

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'osservazione fatta dal camerata Bibolini era già stata fatta precedentemente nella prima elaborazione dell'articolo. Quando la commissione della Camera ha detto: noi preferiremmo che questa parte fosse eliminata, io ho aderito subito, perchè era l'idea originaria. Adesso, se vogliamo essere ragionevoli, dobbiamo riconoscere che non si pos-